IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Definizione del servizio

1. Per servizio di noleggio autobus con conducente si intende quello che viene espletato con autobus stazionanti a disposizione degli avventori nelle rispettive rimesse, riconosciuti idonei a tal uso dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme Comunitarie in materia. In particolare dall'art. 85 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, dal D.M. 20.12.1991 n. 448, dalla L.R. 30.10.98 n. 25 nonché dal P.C.R. 19.11.1997 n. 124
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus, muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lett. b), nonché dagli artt. 85 e 93 del predetto Nuovo Codice della Strada.

Articolo 3 – Condizioni di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, all'esatta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, nonché al rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi al trasporto di persone su strada.
2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito dal Consiglio Comunale ed è approvato dalla Provincia di Treviso.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
5. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati, gli stemmi della Regione e del Comune.
6. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, nonché le certificazioni e la dichiarazione di cui all'art. 16, comma 6, del D.M. n. 448/1991 e la copia del libretto di lavoro relativo ai dipendenti. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici ed il numero di posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 4- Determinazione del numero, tipi e caratteristiche degli autobus da adibire al servizio

Articolo 6 - Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione così composta:
   a) dal dirigente dell'Ufficio attività produttive in funzione di Presidente (o suo delegato);
   b) dal Comandante o da altro membro della Polizia municipale;
   c) da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
   d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
   e) da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   f) da un rappresentante del settore trasporti della Provincia competente per territorio.

   Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del servizio competente o da un suo delegato, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
   Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, la Giunta Comunale, qualora non pervenissero le designazioni anzidette entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri tra i titolari di imprese artigiane di categoria oppure scegliendoli tra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani, delle organizzazioni sindacali e degli utenti.

4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Titolo IV, la Commissione svolge i seguenti compiti:
   a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 8;
   b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
   c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 10 e redige la graduatoria di merito;
   d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della commissione, che è tenuta ad accertare la loro rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati in base alle disposizioni vigenti agli uffici della Motorizzazione civile.

al Comune a seguito di pubblicazione di apposito bando di gara. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti e le aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.

3. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale dell'impresa e le eventuali unità locali; se non posseduti all'atto della domanda possono essere dichiarati come impegni ad acquisirli prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
   a) possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.1991, n. 448;
   b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità europea e residenza in Italia;
   c) disponibilità obbligatoria nel Comune autorizzante di una sede, o filiale, o recapito affidabile, o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio; se non posseduta all'inizio può essere dichiarata come impegno ad acquisirla dopo l'assegnazione e prima del rilascio dell'autorizzazione;
   d) autorimessa dell'autobus. L'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e non costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante; se non posseduta all'atto della domanda può essere dichiarata come impegno ad acquisirla dopo l'assegnazione e prima del rilascio dell'autorizzazione;
   e) impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
   f) numero di partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale;
   g) non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di qualsiasi Comune;
   h) eventuali titoli oggetto di valutazione ai sensi del presente regolamento.

5. Se trattasi di società occorre attestare in aggiunta:
   a) iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
   b) numero e qualifica del personale che s'intende adibire al servizio;
   c) idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all'ufficio competente.

6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:
   a) elenco soci;
   b) elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

7. Alla domanda dovrà essere allegata, in originale o copia autenticata, la documentazione comprovante la sussistenza dei titoli dichiarati.

Articolo 10 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio autobus, la Commissione di cui all'art. 6 procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:

   a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale;
   b) l'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 13- Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità di anni 5 (cinque) ed è rinnovabile a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, entro la fine del mese di febbraio. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Articolo 14- Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: -
   a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
   b) aver compiuto sessant'anni;
   c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

   Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
   b) la dichiarazione di successione *(qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione)* deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto stesso, diverso dall'erede, cui volturare l'autorizzazione;
   c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

b) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
c) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 18 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
   a) fumare in vettura;
   b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
   c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
   d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Articolo 19- Personale di guida e collaboratori familiari

1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (Kd) secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Articolo 20 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 21 Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 22- Cronotachigrafo/ contachilometri

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n. 727.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente e il competente ufficio comunale.

Articolo 23- Impiego di tecnologie innovative

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, è adottato dal funzionario responsabile sentita la Commissione di cui all'art. 5, eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 29- Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è revocata a seguito di deliberazione della Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6 eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi:
   a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso un'ulteriore infrazione;
   b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
   c) quando l'attività è esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da articolo 9, comma 5, lett.c);
   d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
   e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
   f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;
   g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
   h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
   i) quando sia stata intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
   l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Articolo 30 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta dal funzionario responsabile nei seguenti casi:
   a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito all'articolo 11;
   b) per decorrenza del termine annuale stabilito all'articolo 13;
   c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni, a meno che tale interruzione autorizzata dal responsabile del servizio, non sia dovuta a un'eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
   d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
   e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
   f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni previa l'autorizzazione di cui all'articolo 25;

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale, allegando il titolo.

Articolo 36- Procedure per le sanzioni

1. I provvedimento di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica;
2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali
Art.1 Definizione del servizio ..... pag. 1
Art. 2 Disciplina del servizio ..... pag. 1
Art. 3 Condizioni di esercizio ..... pag. 1
Art. 4 Determinazione del numero, tipi e caratteristiche degli autobus da adibire al servizio ..... pag. 2

TITOLO II - Condizioni per l'esercizio dell'attività
Art. 5 Requisiti e titoli per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus ..... pag. 2

TITOLO III - Commissione comunale
Art. 6 Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni ..... pag. 3

TITOLO IV - L'autorizzazione all'esercizio
Art. 7 Assegnazione delle autorizzazioni ..... pag. 4
Art. 8 Contenuti del bando ..... pag. 4
Art. 9 Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio ..... pag. 5
Art. 10 Titoli oggetto di valutazione ..... pag. 6
Art. 11 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione, inizio del servizio ..... pag. 6
Art. 12 Cause di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione ..... pag. 7
Art. 13 Validità dell'autorizzazione ..... pag. 7
Art. 14 Trasferibilità dell'autorizzazione ..... pag. 7

TITOLO V - L'esercizio del servizio
Art. 15 Caratteristiche degli autobus ..... pag. 8
Art. 16 Distrazione dell'autobus ..... pag. 8
Art. 17 Comportamento del noleggiatore durante il servizio ..... pag. 8
Art. 18 Comportamento degli utenti ..... pag. 9
Art. 19 Personale di guida e collaboratori familiari ..... pag. 9
Art. 20 Interruzione del trasporto ..... pag. 10
Art. 21 Trasporto handicappati ..... pag. 10
Art. 22 Cronotachigrafo/contachilometri ..... pag. 10
Art. 23 Impiego di tecnologie innovative ..... pag. 10
Art. 24 Tariffe ..... pag. 10
Art. 25 Sostituzione dell'autoveicolo ..... pag. 10
Art. 26 Responsabilità nell'esercizio ..... pag. 11
Art. 27 Reclami ..... pag. 11

TITOLO VI - Sospensione, revoca, decadenza del titolo
Art. 28 Sospensione dell'autorizzazione ..... pag. 11
Art. 29 Revoca dell'autorizzazione ..... pag. 11
Art. 30 Decadenza dell'autorizzazione ..... pag. 12
Art. 31 Rimborso tributi ..... pag. 12

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Via Dell'Abbazia n. 1 CAP 31014 - Provincia di TREVISO

Tel.: 0438/39775 - Uff. tecnico 394719 - Uff. anagrafe 39737 - Biblioteca 394159 - Fax 394519

REGOLAMENTO "IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS"

1. Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10.12.1998 n. 48;
2. Pubblicato all'albo pretorio in uno con la delibera di approvazione dal 15.12.1998 al 30.12.1998 senza che siano pervenute opposizioni;
3. Divenuto esecutivo in data 18.1.1998 a' sensi dell'art. 17, comma 40, della legge 127/97.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenzo Traina

SECONDA PUBBLICAZIONE

Viene ora pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 077 06 FEB. 1999 al 22 FEB. 1999 a sensi dell'art. 95, 4' comma, del vigente Statuto Comunale.

IL MESSO COMUNALE

f:\seg\dcc\pubblreg.doc